

STUDIO LEGALE GALLETTI LAW

AVV. ANTONINO GALLETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARCO DI GIUSEPPE
AVV. ANTONIO CORTESE
AVV. MAURO MARTUCCI
DOTT.SSA CARLOTTA FLAMINIO
DOTT. EDOARDO DAMIANI

ECC. MO TAR DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
SEZIONE SECONDA QUATER – RG 1230/2021
U.P. 13.7.2021
NOTIFICAZIONE DEL SUNTO DEL RICORSO
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse del sig. **Massimo LAZZARI**, C.F. LZZMSM61H08H501E, residente in 00139 Roma, alla Via Ada Negri n. 58, rappresentato e difeso sia congiuntamente e sia disgiuntamente, dagli Avv. **Antonino GALLETTI**, C.F. GLLNNN70S23H501E, e Avv. **Stefano DI SANTO**, C.F. DSNSFN74P23H501M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in 00197 Roma, alla Via F. Denza n. 3 (indirizzi PEC per comunicazioni di cancelleria antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org e stefanodisanto@ordineavvocatiroma.org) giusta procura alle liti stesa in calce al ricorso introduttivo.

CONTRO: M.I.B.A.C.T. + 1

-resistente e controinteressato-

PREMESSO CHE

1.

Il ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso nei confronti del M.I.B.A.C.T., per l'annullamento del decreto ministeriale (*n. prot. 2185*), datato 3.12.2020 e notificato in data 4.12.2020, con il quale è stata parzialmente respinta l'istanza di contributo presentata in data 28.9.2020 “per acquisito di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 - Spettacolo Viaggiante - Art 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i” , nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo.

00197 Roma – Via Francesco Denza n. 3 – Tel. (+39) 0680307948
Mail segreteria@gallettilaw.com – www.gallettilaw.com

2.

Il ricorso è stato ritualmente notificato, ex art. 41, co. 1 c.p.a., in data 1.2.2021, nei confronti della Amministrazione (presso l'Avvocatura Generale dello Stato), nonché nei confronti del controinteressato, ex art. 41, co. 2, c.p.a., individuato nella Ditta "Marsico Elvio Ditta Individuale", beneficiaria del contributo per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per l'anno 2020.

3.

Con riguardo al controinteressato, il ricorso è stato notificato, tramite il servizio postale, ma la notifica non è andata a buon fine.

4.

Con istanza inviata in data 1.3.2021 al M.I.B.A.C.T., il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di fornire l'indicazione della sede dove poter effettuare nuovamente la notifica.

5.

Con istanza depositata al TAR di Roma in data 3.3.2021, Sezione Seconda Quater, Rg 1230/2021, il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio del ricorso introduttivo del presente giudizio a tutti i controinteressati, da individuarsi in tutti coloro che si sono collocati utilmente nella graduatoria degli ammessi al beneficio, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero resistente e l'autorizzazione alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine.

6.

Con decreto presidenziale n. 1171/2021, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, il TAR ha disposto *"che il resistente Ministero – ove a tanto non abbia già provveduto - comunichi al ricorrente l'indirizzo presso cui effettuare la notifica nei confronti della Ditta "Marsico Elvio Ditta Individuale", individuata quale controinteressata, entro cinque giorni dalla notificazione della presente ordinanza, di cui è onerato il ricorrente;*

RITENUTO che, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni - decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa del presente decreto - il ricorrente provvederà a rinnovare la notifica alla predetta Ditta presso l'indirizzo indicato dal Ministero resistente, depositando, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, la documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di accordare, altresì, l'integrazione del contraddittorio processuale mediante notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la

pubblicazione sul sito web del Ministero resistente di un sunto del ricorso, degli estremi del presente decreto, con l'indicazione nominativa dei soggetti beneficiari del contributo cui aspira il ricorrente, come individuati nel decreto ministeriale impugnato;

RITENUTO che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere sempre nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa del presente decreto, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione...”.

7.

Pertanto, in adempimento di quanto statuito, è interesse del ricorrente procedere ai predetti incombenenti e, dunque, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria allegata al presente atto, da effettuarsi per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero, del decreto presidenziale n. 1171/2020, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

8.

In ragione di quanto esposto ed illustrato, si riporta di seguito la trascrizione di un sunto significativo del ricorso depositato al TAR:

SUNTO SIGNIFICATIVO DEL RICORSO

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale (*n. prot. 2185*), datato 3.12.2020 e notificato in data 4.12.2020, con il quale è stata parzialmente respinta l'istanza di contributo presentata in data 28.9.2020 *“per acquisito di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i”*.

La motivazione del diniego può così riassumersi:

- la presunta avvenuta locazione del bene, anziché l'acquisto,
- la mancata voltura ex art. 4, co. 10 D.M. 18 maggio 2007 in riferimento all'atto di registrazione e assegnazione del codice identificativo al bene,
- la circostanza che l'attrazione è stata costruita nel 2018 e parzialmente consegnata nello stesso anno.

Avverso il provvedimento sfavorevole, il sig. Lazzari ha eccepito un duplice profilo di doglianze:

DIRITTO

1.

Violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 34 D.M. 27 luglio 2017.

Violazione, falsa ed errata applicazione del D.M. 18 maggio 2017.

Violazione e falsa applicazione art. 1523 c.c.

Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 241/90 smi.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di attività istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. 241/90 smi.

Illogicità intrinseca ed estrinseca.

Violazione dell'art. 97 Cost.

Ingiustizia manifesta.

L'Amministrazione ha illegittimamente rigettato l'istanza di contributo per ottenere la concessione dei benefici economici previsti dalla normativa indicata in epigrafe, sulla base del seguente infondato ed illogico apparato motivazionale che, per comodità, si riporta testualmente

- *“è stato rilevato che sia il contratto sia la comunicazione trasmessa dalla Società Industrial Frigo S.r.l. (...) fanno riferimento alla locazione e non all'acquisto del bene”*
- *“... l'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo del bene è stato richiesto e rilasciato dalla ditta Industrial Frigo S.r.l. e non è stato volturato”*
- *“nel libretto di uso e manutenzione è attestato che l'attrazione è stata costruita nel 2018 e parzialmente consegnata nello stesso anno con il D.d.T n. 4369 del 5 novembre 2018”.*

Tutte e tre le asserzioni sono destituite di fondamento, essendo provato documentalmente in sede istruttoria il contrario.

L'art. 34 co. 1 DM 34/ 2017 ha statuito che requisito indispensabile all'ottenimento del contributo economico sia **l'acquisto** di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali **nuovi di fabbrica e non usati**.

Nel caso del bene “pista di pattinaggio” oggetto dell'istanza è pacifico che si tratti un contratto di compravendita come è stato puntualmente indicato nell'intestazione del contratto, è documentato dal pagamento del prezzo con bonifici bancari ed è attestato dal Comune di Calcinato: non si comprende dove l'Amministrazione abbia desunto l'esistenza di un immaginario e fantasioso contratto di locazione che le parti non hanno mai sottoscritto; al riguardo, si ritiene offensivo ricordare che l'art. 1321 c.c. prevede che il contratto ha forza di legge tra le parti, non essendo consentito a terzi (diversi dal competente giudice civile) fornire interpretazioni difforme dalla volontà delle parti.

E' anche stato documentato che la fabbricazione risale all'anno 2018, lo stesso nel quale la società Industrial Frigo ha stipulato il contratto di vendita con riserva della proprietà con il ricorrente sig.

Lazzari per una somma complessiva pari ad Euro 240.000,00.

Peraltro, nel caso di specie, ogni atto prodromico e successivo alla vendita è stato documentalmente provato e allegato.

Allo stesso modo, subordinatamente alla vendita del bene mobile, è stata avanzata, in data 10.9.2020, la richiesta di voltura dell'intestazione del bene, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 co. 10 D.M. 18 maggio 2007, così come riportato nel "Log Book" afferente la "Pista di pattinaggio su ghiaccio" del quale l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto tener conto in fase istruttoria.

Peraltro, il contratto di vendita della pista di pattinaggio è stato stipulato in data 10.10.2018, ma soltanto il 11.9.2020 il ricorrente è divenuto effettivo proprietario, avendo le parti optato per una modalità di vendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c., determinando che l'istanza di contributo potesse essere inoltrata solo dal momento dell'effettivo passaggio della piena proprietà del bene a tutti gli effetti, corrispondendo per l'intero il prezzo di acquisto, proprio come è puntualmente avvenuto nell'anno 2020.

La richiamata disciplina ha, dunque, tassativamente previsto le suddette ipotesi che non possono (e non devono) essere confuse, travisate e obliterate dalla p.a. per mera disattenzione o per esigenze di contenimento della spesa.

Alla luce di quanto dedotto ed evidenziato, il provvedimento impugnato è illegittimo per i vizi-motivi indicati in epigrafe, in virtù delle considerazioni e argomentazioni (fattuali e giuridiche) già esposte: la confusa e contraddittoria motivazione adottata dall'Amministrazione a sostegno del diniego non ha pregio, né fattuale né giuridico, posto che tutti gli adempimenti preposti dalla normativa di riferimento sono stati puntualmente eseguiti.

Ma vi è di più.

Dalla inequivoca veridicità delle circostanze sopra dedotte, rappresentate e documentate già nella fase istruttoria procedimentale, discendono i vizi-motivi già indicati in epigrafe e, in particolare,

- Eccesso di potere per difetto di Motivazione – Violazione dell'art. 3 L. 241/90, in quanto la Direzione Generale Spettacolo ha negato l'istanza di contributo economico sulla base di considerazioni errate, evidentemente smentite dai documenti di cui era già in possesso, ma che non ha evidentemente preso in considerazione;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di attività istruttoria, illogicità intrinseca ed estrinseca, ingiustizia manifesta, in quanto la P.A. non ha in alcun modo considerato la documentazione fornita dal ricorrente riguardante lo svolgimento dei fatti e la doverosa applicazione dei profili giuridici connessi, oltre al fatto che ha omesso di valutare

ogni profilo di merito concernente l'istanza presentata.

Ebbene, nella fattispecie è del tutto evidente, non essendovi al riguardo alcun margine per l'esercizio (anche capriccioso) di qualsivoglia discrezionalità amministrativa che:

- 1) il ricorrente ha regolarmente acquistato il bene "pista di pattinaggio su ghiaccio", stipulando un contratto di vendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c.,
- 2) gli adempimenti subordinatamente ai quali è concesso il contributo ex art. 34 D.M. 27 luglio 2007 sono stati puntualmente eseguiti dal ricorrente e inequivocabilmente provati documentalmente già in fase istruttoria nel corso del procedimento;
- 3) il bene oggetto dell'istanza di contributo è nuovo di fabbrica, mai usato prima e di proprietà del ricorrente dal settembre 2020, anno nel quale è stata avanzata l'istanza di contributo.

Il diniego contestato, dunque, è anche lesivo dei precetti e dei valori tutelati dall'art. 97 Cost., che tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, determinando una manifesta ingiustizia ai danni del ricorrente.

2.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

Eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria.

Violazione dell'art. 10-bis Legge n. 241/90.

L'Amministrazione nella concessione del beneficio in questione non dispone di alcuna discrezionalità rispetto alla ricorrenza dei requisiti fissati *ex lege*.

Infatti, al fine di concedere il contributo economico richiesto, è chiamata ad accertare rigorosamente la sussistenza dei presupposti normativamente previsti rispetto al caso concreto.

La valutazione che è chiamata a svolgere non può, come purtroppo nella fattispecie è accaduto, assumere una portata tale da giustificare il pieno **travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle norme di diritto**, frutto di un evidente *deficit istruttoria* e di indagine, senza porre la debita attenzione di indagine e di valutazione che merita l'istanza avanzata.

L'Amministrazione ha seguito **un'attività istruttoria sommaria e svolta in modo unilaterale** con l'intenzione di procedere comunque al rigetto della pretesa invocata dal sig. Lazzari, tant'è che, nonostante il ricorrente abbia dato impulso al procedimento, trasmettendo le controdeduzioni e ribadendo la legittimità dell'istanza avanzata, l'Amministrazione ha riproposto anche nel provvedimento finale le motivazioni addotte nel preavviso di rigetto e svincolate dalla realtà giuridico fattuale, in palese violazione dell'art. 10-bis, L. 241/90.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e

domiciliato

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale adito che sia fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, affinché siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio economico illegittimamente negato, annullando il provvedimento impugnato e condannando l'Amministrazione al pagamento del beneficio dovuto.

Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite, da liquidarsi applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. e con il rimborso delle spese generali.

Roma, lì 25.3.2021

Avv. Antonino Galletti

Firmato digitalmente da: GALLETTI ANTONINO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 25/03/2021 18:18:11